

CAMERA DEI DEPUTATI

 N. 1375

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **BOZZI e COSTA**

Presentata il 18 aprile 1977

Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante « Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio » riguardanti il trattamento pensionistico del coniuge divorziato e concessione al medesimo dell'assistenza sanitaria e farmaceutica

ONOREVOLI COLLEGHI! — I primi anni di applicazione della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sullo scioglimento e sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, hanno posto in luce alcune lacune della legge stessa, che meritano di essere colmate per evidenti ragioni di equità.

Una di tali lacune consiste nella cessazione della somministrazione di qualsiasi assegno a favore del coniuge, cui il giudice abbia riconosciuto tale diritto ai sensi dell'articolo 5 della legge, in caso di morte del coniuge obbligato alla suddetta somministrazione e qualora non ricorra la fattispecie prevista dall'articolo 9 della legge stessa.

Si tratta di un caso particolarmente meritevole di considerazione soprattutto quando il ricorso alla legge n. 898 del 1° dicembre 1970 sia promosso da coniugi le cui risorse consistano essenzialmente in redditi di lavoro o nella pensione.

Infatti, le vigenti norme previdenziali escludono dal beneficio della pensione di reversibilità il coniuge che abbia perduto

tale qualifica a seguito di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il tal caso, pertanto, alla morte del coniuge obbligato alla somministrazione dell'assegno, l'altro coniuge rischia di rimanere privo di ogni risorsa per il suo sostentamento, ancorché in età non più lavorativa.

Tale situazione appare manifestamente iniqua. In primo luogo, perché l'assegno disposto dal tribunale non può intendersi come una penalità a carico del coniuge obbligato, ma deve intendersi come una garanzia per l'altro coniuge. Prova ne sia il fatto che l'ultimo comma dell'articolo 5 prevede la cessazione dell'obbligo solo se il beneficiario passa a nuove nozze. Ed è intuitivo che se ciò non si verifica, col passare degli anni, in età matura, di norma, il bisogno di mezzi economici non diminuisce, ma aumenta. In secondo luogo, perché l'assegno viene disposto dal tribunale sia in base alle sostanze e ai redditi dell'obbligato, sia soprattutto, tenendo conto delle condizioni economiche dell'altro

coniuge e dell'apporto dato da questo alla formazione del patrimonio di entrambi. Ed alla morte del coniuge obbligato non vengono meno automaticamente le condizioni obiettive del coniuge superstite che avevano motivato la decisione del tribunale.

Per le ragioni suesposte sembra logico e giusto che nei casi di somministrazione dell'assegno disposto dal tribunale ai sensi dell'articolo 5 della legge, qualora vi sia la premorienza del coniuge obbligato a tale somministrazione, venga garantita al coniuge divorziato superstite almeno un'adeguata parte della pensione di cui avrebbe beneficiato qualora il matrimonio non fosse stato sciolto.

Un'altra lacuna della legge del 1970, n. 898, cui la presente iniziativa intende ovviare, riguarda la mancata conservazione al coniuge divorziato incolpevole del diritto all'assistenza mutualistica, sanitaria e farmaceutica.

L'articolo 1 del progetto di legge prevede, in concreto, la quota della pensione spettante al coniuge od ai coniugi divorziati superstiti a seconda che sia o meno presente anche il coniuge superstite del nuovo matrimonio dell'obbligato.

La suddivisione delle quote tra gli aventi diritto è stata informata al principio di favorire maggiormente il trattamento del coniuge che era sposato con l'obbligato al momento della morte di questo.

Appare infatti giusto che il rapporto matrimoniale ancora in vita abbia più rilevanza rispetto ad un rapporto od a rapporti ormai estinti.

Nel caso dell'esistenza di più coniugi divorziati superstiti è parso equo ripartire la quota ad essi destinata tenendo conto, per una certa parte, anche della durata dei matrimoni di ciascuno di essi con l'obbligato.

L'articolo 1, infine, prevede anche l'ipotesi di passaggio a nuove nozze del coniuge divorziato superstite beneficiario della quota della pensione di reversibilità. In questo caso il diritto alla pensione cessa e la quota liberata si accresce agli altri beneficiari.

L'articolo 2 prevede l'abrogazione della seconda proposizione dell'articolo 9 della legge del 1970, n. 898, la quale riserva alla discrezionalità del giudice il potere di assegnare o meno al coniuge divorziato superstite quota della pensione. Ciò per effetto della nuova normativa proposta che

riconosce al coniuge divorziato superstite un suo autonomo diritto a percepire quota della pensione di reversibilità.

L'articolo 3 consente al coniuge divorziato incolpevole che non ne abbia diritto a diverso titolo di mantenere o riavere la assistenza mutualistica di cui è o era beneficiario, ovviamente fino a quando con l'attuazione della riforma sanitaria le prestazioni sanitarie e farmaceutiche saranno a carico dell'istituendo Servizio sanitario pubblico. I motivi umani e sociali che sono alla base di tale norma sono talmente evidenti da non avere bisogno di particolare illustrazione.

L'articolo 4 contiene norme di carattere transitorio, riguardando la situazione di grave disagio in cui si trova o può venire a trovarsi il coniuge divorziato incolpevole il cui matrimonio sia stato contratto prima dell'entrata in vigore della legge Baslini-Fortuna. Esso riconosce a tale coniuge il diritto, nel caso di premorienza del coniuge obbligato alla somministrazione dell'« assegno », all'intera pensione di reversibilità, qualora manchi un coniuge superstite avente diritto alla pensione di reversibilità, ed una quota della pensione, proporzionata agli anni intercorsi tra la data del matrimonio e quella della sentenza di scioglimento di esso passata in giudicato, qualora vi sia un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità.

Tale normativa ha lo scopo di venire incontro alle giuste aspettative ed esigenze di quei coniugi — per lo più anziani, sofferenti e privi di prospettive di sistemazione — che hanno subito il divorzio, inesistente come istituto giuridico nel momento in cui contrassero matrimonio.

Particolarmente importante sembra ai proponenti anche il secondo comma dell'articolo 4 che prende in considerazione il caso in cui il coniuge superstite sia già titolare della pensione di reversibilità. Poiché non si ritiene possibile, anche sotto il profilo giuridico, rimettere in discussione tale titolarità, è sembrato opportuno trovare una soluzione diversa a tutela di quelle giuste aspettative cui si è già accennato, del coniuge divorziato incolpevole, sposato prima della legge Baslini-Fortuna. La soluzione proposta consiste, in sostanza, nel riconoscimento a favore di esso del diritto all'« assegno » di cui all'articolo 5 della legge citata che viene posto a carico del coniuge superstite.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono aggiunti i seguenti commi:

« In caso di premorienza del coniuge obbligato alla somministrazione dell'assegno ai sensi del precedente quarto comma, il coniuge divorziato superstite ha diritto ad una quota della pensione che gli sarebbe spettata, tenuto conto anche dei familiari eventualmente a carico, qualora non fosse intervenuta sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Ai fini di cui al comma precedente la pensione di reversibilità spetta:

a) nella misura del 60 per cento al coniuge superstite che ne abbia acquisito il diritto e nella misura del 40 per cento al coniuge divorziato superstite.

Se vi sono più coniugi divorziati superstiti la quota del 40 per cento della pensione di reversibilità è divisa per il 20 per cento in parti uguali tra loro e per il restante 20 per cento in parti proporzionali alla durata dei rispettivi matrimoni;

b) nella misura del 75 per cento al coniuge divorziato superstite nel caso che manchi il coniuge superstite.

Se vi sono più coniugi divorziati superstiti il 50 per cento della pensione di reversibilità è divisa in parti uguali tra loro e la quota del 25 per cento in parti proporzionali alla durata dei rispettivi matrimoni.

Il diritto del coniuge divorziato superstite alla quota della pensione di reversibilità cessa con il passaggio a nuove nozze. In tal caso la quota di cui sopra, se esistono altri coniugi divorziati superstiti, va divisa tra di essi in proporzione alla durata dei rispettivi matrimoni, se non esistono altri coniugi divorziati superstiti va ad accrescersi alla quota della pensione di reversibilità dell'eventuale coniuge superstite.

ART. 2.

La seconda proposizione del primo comma dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è abrogata.

ART. 3.

Sino a quando con l'entrata in vigore della legge di riforma sanitaria le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non saranno a carico del servizio sanitario nazionale, ai coniugi divorziati incolpevoli competono le prestazioni stesse a carico degli enti mutualistici di cui erano beneficiari.

ART. 4.

Il coniuge divorziato incolpevole il cui matrimonio sia stato contratto prima della entrata in vigore della legge 1° dicembre 1970, n. 898, ha diritto alla pensione di reversibilità nel caso di premorienza del coniuge obbligato alla somministrazione dell'assegno ai sensi del quarto comma dell'articolo 5 della legge citata, qualora non vi sia coniuge superstite avente diritto alla pensione di reversibilità. Nel caso in cui al momento della morte del titolare della pensione vi sia anche il coniuge superstite avente i requisiti richiesti dalle norme vigenti per la pensione di reversibilità, il coniuge divorziato incolpevole ha diritto ad una quota di tale pensione proporzionata al numero degli anni intercorsi tra la data del suo matrimonio e quella della sentenza di scioglimento di esso passata in giudicato.

Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge il coniuge superstite sia già titolare della pensione di reversibilità, il coniuge divorziato incolpevole non ha diritto alla quota della pensione di cui al comma precedente. In tal caso, a decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, il coniuge superstite titolare della pensione è tenuto a somministrare al coniuge divorziato incolpevole l'assegno di cui al quarto comma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nella misura determinata dalla sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che, comunque, non può superare la metà dell'ammontare della pensione di reversibilità.

L'ammontare della quota di pensione di reversibilità di cui al primo comma del presente articolo è determinata d'intesa fra gli interessati; in mancanza d'accordo, provvede con ordinanza esecutiva il pretore del luogo di residenza del richiedente.

L'atto d'intesa o l'ordinanza del giudice sono notificati all'ente erogatore della pensione ai fini della corresponsione delle quote.